

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 13/03/2026

FATTO

1. La controversia attiene alla contestazione di alcuni addebiti disposti su un rapporto di conto corrente intestato alla ricorrente.
2. In particolare, in base alla dinamica riferita da parte attrice, l'istante – titolare di un conto corrente online in essere presso la resistente – riferisce di essere rimasta vittima di una truffa finanziaria nell'ambito della quale disponeva, il 9 e 10 luglio 2024, due bonifici nella convinzione che fossero destinati a investimenti in trading online, rivelatisi inesistenti. Nei mesi successivi, accedendo al sito della società, la proponente constatava il buon andamento degli investimenti finché – nel dicembre 2024 –, non riuscendo più a visualizzare i conti né a contattare i relativi agenti, si avvedeva di essere stata raggirata. Tanto premesso, la cliente contesta all'intermediario di non aver impedito l'esecuzione delle operazioni nonostante la sedicente società di trading risultasse segnalata, anche a livello europeo, come truffaldina. Chiede, quindi, la restituzione dell'importo complessivamente sottratto, per euro 95.000,00, oltre al risarcimento dei danni patiti.
3. Con le controdeduzioni, parte convenuta rileva che – come ammesso dalla stessa istante in sede di denuncia – i bonifici sono stati volontariamente disposti dalla stessa ricorrente, con conseguente inapplicabilità della disciplina relativa alle operazioni non autorizzate. La corretta esecuzione delle operazioni, peraltro, non risulta contestata. Per completezza, l'istituto evidenzia che i bonifici sono stati autorizzati mediante l'utilizzo delle credenziali statiche e dinamiche nella disponibilità della cliente, attraverso un sistema di autenticazione a due fattori, dal dispositivo abitualmente utilizzato da parte attrice, e risultano regolarmente registrati e contabilizzati, in assenza di malfunzionamenti o anomalie nelle procedure esecutive, come comprovato dai log prodotti in atti. L'intermediario aggiunge che nessuna responsabilità può essergli ascritta per aver dato corretta esecuzione agli ordini impartiti dalla proponente, in perfetta aderenza con il quadro normativo in

materia di servizi di pagamento. Evidenzia, inoltre, che quando parte attrice ha informato la convenuta le operazioni risultavano già eseguite e non più revocabili e, in ogni caso, le richieste di recall hanno avuto esito negativo. È evidente, pertanto, che la resistente risulta radicalmente estranea rispetto al rapporto tra la ricorrente e la società beneficiaria. Quanto all'asserita mancata protezione nei confronti di una società – beneficiaria dei bonifici – che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stata “segnalata”, osserva che tale affermazione è priva di riscontro probatorio e che non esiste, in ogni caso, un database ufficiale consultabile al riguardo. L'istituto esprime, infine, dubbi circa l'autenticità della corrispondenza e-mail depositata, rilevando come – da una semplice verifica in internet – emerga che il dominio degli indirizzi riconducibili all'ESMA risulta differente da quello utilizzato nelle comunicazioni ricevute dalla ricorrente. Alla luce di quanto precede, la convenuta ritiene che la truffa sia stata resa possibile da una condotta gravemente imprudente della ricorrente e chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Dalla ricostruzione dei fatti emerge come parte attrice abbia volontariamente disposto i bonifici oggetto di contestazione. Si evince, altresì, come la cliente sia rimasta vittima di raggirio, avendo agito nella prospettiva di conseguire un guadagno con l'investimento del denaro oggetto di bonifico che, tuttavia, non ha prodotto i ritorni auspicati.
2. Ne segue che la fattispecie non è riconducibile a ipotesi di operazioni “sotto dettatura”, bensì a un'operatività posta in essere direttamente dalla cliente nella convinzione di ottenere i rendimenti prospettati (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 7343/2024).
3. La truffa in esame si pone, peraltro, all'esterno (rectius: a monte) del processo di autorizzazione e di autenticazione dei pagamenti, non vulnerando o comunque non riguardando il sistema di sicurezza del PSP (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2879/2024).
4. Ciò posto, in casi analoghi, i Collegi ABF hanno rilevato che “l'intermediario non può che considerare ‘autorizzato’ il pagamento effettuato personalmente [...], non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa perpetrata ai danni del cliente” (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 12307/2023; Collegio di Milano, decisione n. 13578/2023). Si è, altresì, aggiunto che le operazioni effettuate dal ricorrente, pur eventualmente sulla base di un consenso viziato dal raggirio subito dal terzo ignoto, non possono configurarsi come non autorizzate, con la conseguenza che tale circostanza preclude l'applicabilità degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010 in tema di utilizzi fraudolenti (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 13667/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 273/2023).
5. Nella fattispecie in esame, peraltro, non emerge alcun contributo causale dell'intermediario alla realizzazione della frode.
6. Sotto diverso profilo, la ricorrente sostiene che l'istituto di credito avrebbe dovuto bloccare preventivamente le operazioni oggetto di disputa, in quanto la società beneficiaria dei bonifici risulterebbe “segnalata”. L'assunto, tuttavia, difetta di riscontro probatorio e deve, conseguentemente, essere disatteso.
7. In relazione a quanto precede, l'istanza principale di ripetizione dell'intero importo dei bonifici effettuati non può, dunque, essere accolta.
8. Quanto all'ulteriore istanza – di natura risarcitoria – proposta da parte attrice, il Collegio rileva – a prescindere dalla sua genericità – che incombe sulla parte ricorrente l'onere di fornire adeguata prova del danno asseritamente patito. Tale danno, peraltro, non può consistere in meri “disappunti o

perdite di tempo”, ma deve necessariamente risultare dalla documentazione prodotta la ricorrenza di un serio pregiudizio, conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario contestata (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4568/2016). Ciò posto, alla luce della documentazione in atti e conformemente a quanto rilevato dalle parti, la pretesa della ricorrente non può ritenersi meritevole di accoglimento, in quanto priva di valide evidenze probatorie, sia nell’an sia nel quantum. La relativa istanza risarcitoria non può, pertanto, essere accolta.

9. Dal rigetto delle domande principali segue il mancato accoglimento anche delle istanze accessorie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE